

ARGENTINA

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

Firmata a Roma il 9 dicembre 1987

Ratificata dall'Italia con legge 22 novembre 1988, n. 532
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. del 14 dicembre 1988, n. 292)
Entrata in vigore il 1° luglio 1990

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

Articolo 2

Autorità.

1. Ai fini della presente Convenzione per autorità giudiziaria si intende ogni autorità delle Parti che sia competente secondo la legge nazionale nei procedimenti previsti dalla Convenzione stessa.
2. Ai fini della presente Convenzione autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Argentina il Ministero degli Affari Esteri e del Culto.

Articolo 3

Protezione giuridica.

1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima Parte.
2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alle autorità giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di ultima Parte.

Articolo 4

Dispensa dalla «cautio judicatum solvi».

1. I cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte non potrà essere imposta in ragione della loro qualità di stranieri, o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte alcuna «cautio judicatum solvi» concernente le spese di procedura.
2. Se la persona dispensata dalla «cautio judicatum solvi» è condannata con una sentenza passata in giudicato emessa dall'autorità giudiziaria di una delle Parti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte.

L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformità dell'articolo 23 della presente Convenzione.

L'autorità giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limiterà ad accertare se la sentenza sulle spese è diventata esecutiva.

Articolo 5

Gratuito patrocinio e dispensa dalle tasse e dagli anticipi.

1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di questa ultima Parte, del gratuito patrocinio per i procedimenti civili e per il contenzioso amministrativo.
2. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano parimenti sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonché delle altre facilitazioni previste in materia dalla legge di tale ultima Parte.
3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione delle sentenze.
4. Le facilitazioni previste ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono accordate sulla base di certificati rilasciati dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Qualora il richiedente non abbia la residenza nel territorio delle Parti, tale certificazione sarà rilasciata dalle autorità competenti della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.

Articolo 6

Validità degli atti pubblici.

Per l'applicazione della presente Convenzione gli atti pubblici di ciascuna delle Parti hanno nell'altra Parte l'efficacia probatoria dei corrispondenti atti di tale ultima Parte.

Articolo 7

Esenzione dalla legalizzazione.

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorità competente di ciascuna delle Parti e corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle autorità dell'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art. 23, par. 1 della presente Convenzione.

Articolo 8

Informazioni in materia legale.

Ciascuna Parte comunica all'altra Parte, su domanda redatta nella lingua della Parte richiessa, informazioni, non corredate da traduzione, riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, così come informazioni concernenti la giurisprudenza.

Articolo 9

Trasmissione di atti di stato civile.

Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti di atti di stato civile così come altri atti sullo stato e la capacità delle persone necessari per una procedura giudiziaria se e per quanto la legge della Parte richiessa lo consenta.

Articolo 10

Sistemi di comunicazione.

Le Parti inoltreranno le comunicazioni e la documentazione previste dalla presente Convenzione per il tramite delle loro autorità centrali, a meno che singole disposizioni della presente Convenzione non dispongano altrimenti.

Articolo 11

Persone giuridiche.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, in quanto ad esse riferibili, anche alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione di una delle Parti.

Articolo 12

Rifiuto dell'assistenza, del riconoscimento e dell'esecuzione.

L'assistenza giudiziaria nonché il riconoscimento e l'esecuzione degli atti, delle sentenze e dei provvedimenti previsti dalla presente Convenzione potranno essere negati se contrari all'ordine pubblico della Parte richiessa.

TITOLO II ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 13

Obbligo dell'assistenza.

Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla trasmissione e alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti e dei testimoni, nonché alla acquisizione e alla trasmissione delle prove materiali.

Articolo 14

Commissioni rogatorie.

La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare:

- a) l'autorità giudiziaria richiedente;
- b) l'autorità giudiziaria richiessa, ove possibile;
- c) il procedimento per il quale la commissione rogatoria è richiessa;
- d) l'identità, il luogo di residenza o di dimora, la cittadinanza, la professione delle parti e, eventualmente, dei loro rappresentanti;
- e) l'oggetto della commissione rogatoria, gli atti da espletare.

Articolo 15

Esecuzione delle commissioni rogatorie.

1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, si applicherà la legge della Parte richiessa. Peraltro qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiessa seguirà tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge.
2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiessa l'esecuzione della commissione rogatoria, tale ultima Parte, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, richiederà alla Parte richiedente tutti i dati e gli elementi complementari necessari.

3. La Parte richiesta farà conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se e per quanto non in contrasto con la legge della Parte richiesta.

4. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta restituirà gli atti alla Parte richiedente.

La commissione rogatoria deve essere eseguita al più presto possibile. Qualora non sia stato possibile dare seguito alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituirà gli atti al più presto possibile indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

Articolo 16

Documenti comprovanti la notificazione di atti.

La prova della notificazione è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorità che ha notificato ovvero da un attestato di quest'ultima autorità certificante il modo, il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito.

La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta e/o l'attestato comprovanti la notificazione.

Articolo 17

Esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari.

Ciascuna Parte può a mezzo delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri Uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coattivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.

Articolo 18

Comparizione di persone nella Parte richiedente.

1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire, in qualità di testimone o di perito, dinanzi alla propria autorità giudiziaria di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non può essere obbligata a comparire a seguito di detta citazione.

La Parte richiesta procederà pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza tuttavia comminare ed eseguire le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.

2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennità previste dalla legge della Parte richiedente. La richiesta dovrà specificarne gli importi.

Articolo 19

Spese.

Sono a carico della Parte richiesta le spese derivanti dall'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, ad eccezione delle indennità e delle altre spese relative alla esecuzione di perizie nonché di quelle derivanti dalla esecuzione di commissione rogatoria in particolari forme domandate dalla Parte richiedente ai termini dell'art. 15, par. 1 della presente Convenzione.

Articolo 20

Lingue.

1. Le domande di assistenza giudiziaria, ed i relativi allegati, sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati da una traduzione, effettuata da un traduttore ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

2. I documenti relativi alla esecuzione della commissione rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E DI ALTRI PROVVEDIMENTI

Articolo 21

Obbligo del riconoscimento e dell'esecuzione.

Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei limiti di cui agli articoli che seguono, le sentenze emesse in materia civile dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali.

Articolo 22

Condizioni richieste.

1. Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorità giudiziarie di ciascuna Parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute dall'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art. 12 della presente Convenzione, alle seguenti condizioni:

- a) le sentenze siano state pronunciate da una autorità giudiziaria competente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;
 - b) la parte soccombente sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove è stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, per quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata;
 - c) la sentenza abbia acquisito l'efficacia di cosa giudicata e sia esecutiva secondo la legge della Parte ove è stata emessa;
 - d) fra le stesse Parti e sul medesimo oggetto non sia stata pronunciata sentenza dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;
 - e) nessuna autorità giudiziaria della Parte richiesta sia stata investita da una istanza tra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda davanti alla autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria è considerata competente se:
- a) alla data della presentazione della domanda il convenuto aveva la residenza o il domicilio sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
 - b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia riguardante l'attività, a carattere industriale, agricolo, commerciale o finanziario di un suo stabilimento, di una sua succursale o di una sua agenzia siti nel territorio di detta Parte;
 - c) per accordo espresso o tacito delle parti l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia è stata o avrebbe dovuto essere eseguita nel territorio di detta Parte;
 - d) in materia di responsabilità extra-contrattuale il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detta Parte;
 - e) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di detta autorità giudiziaria sia mediante elezione di domicilio, sia mediante accordo relativo alla determinazione dell'autorità competente, sempre che la legge della Parte richiesta non vi si opponga;
 - f) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
 - g) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale su beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
 - h) la decisione ha ad oggetto lo stato o la capacità di persona che, alla data della presentazione della domanda, aveva la cittadinanza della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
 - i) la controversia ha ad oggetto una obbligazione alimentare e l'attore era residente o domiciliato nella Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.
3. Le decisioni provvisoriamente esecutive di ciascuna Parte, benché suscettibili di ricorso ordinario, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte alle condizioni previste dal presente articolo, in quanto ad esse applicabili, se decisioni dello stesso tipo possono essere ivi emesse o eseguite.

Articolo 23

Domande di riconoscimento e di esecuzione.

1. La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione può essere presentata direttamente dalla persona interessata alla autorità giudiziaria competente della Parte ove la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita. In tale caso la documentazione menzionata al paragrafo 2 dovrà essere munita della «apostille» prevista dall'art. 4 della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri conclusa all'Aja il 5 ottobre 1961. Le Parti potranno tuttavia sopprimere tale formalità mediante intesa amministrativa.
2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una decisione deve essere corredata da:
- a) una copia della decisione certificata conforme all'originale;
 - b) una attestazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora ciò non sia espressamente menzionato nella decisione stessa, ovvero che essa è munita di formula esecutiva;
 - c) in caso di decisione pronunciata in contumacia una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto e, nel caso di incapacità, documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che ciò non risulti dal contenuto della decisione;
 - d) una traduzione certificata conforme dei documenti di cui alle lettere a), b), c) del presente paragrafo secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente Convenzione.

Articolo 24

Transazioni giudiziarie.

Le transazioni concluse davanti alla autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 della presente Convenzione, ed aventi efficacia esecutiva in una delle due Parti, sono, su istanza di parte, riconosciuti e dichiarati esecutivi dall'altra Parte.

L'istanza sarà predisposta in conformità dell'articolo 23 della presente Convenzione.

Articolo 25

Procedure per il riconoscimento e l'esecuzione.

1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'autorità giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni si limita a verificare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte.

Tale autorità giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell'autorità giudiziaria dell'altra Parte è vincolata agli accertamenti di fatto contenuti nelle decisioni che devono essere riconosciute.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Ratifica ed entrata in vigore.

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Ciascuna delle Parti potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data in cui è stata notificata all'altra Parte.

Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le norme relative alla assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale della Convenzione per l'esecuzione delle lettere rogatorie dei giudicati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmata a Roma il 1° agosto 1887.

Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.